



Statuto dell'associazione CubingTicino

Art. 1 – Nome e sede

- a) A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente statuto è costituita un'associazione denominata "CubingTicino". Essa è apartitica e aconfessionale.
- b) La sede dell'associazione risiede nella residenza dell'attuale presidente.

Art. 2 – Finalità e scopo

- a) L'associazione ha quale fine la promozione dello Speedcubing in Ticino. Attraverso l'organizzazione delle competizioni e delle altre attività, l'associazione vuole rendere popolare lo Speedcubing in Ticino e dare l'opportunità alle persone di avvicinarsi allo Speedcubing.
- b) L'associazione serve come ente organizzativo e punto di riferimento per le competizioni di Speedcubing in Ticino. Questo consente di facilitare:
 - La ricerca delle sedi
 - La ricerca di sponsor
 - La gestione dei materiali

Art. 3 – Mezzi

- a) Per il proseguimento delle sue finalità, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:
 - Entrate delle competizioni
 - Entrate delle manifestazioni
 - Donazioni
 - Sovvenzioni

Art. 4 – Adesione dei soci

- a) Ogni persona fisica può diventare un socio se sostiene lo scopo dell'associazione.
- b) L'adesione è gratuita.
- c) Le richieste di adesione vanno inoltrate al Comitato che decide in merito all'ammissione.
- d) L'adesione decade in caso di dimissioni, espulsione, scioglimento dell'associazione o decesso.
- e) Non è possibile accettare le richieste di adesione il giorno dell'Assemblea generale.

Art. 5 – Dimissioni ed esclusioni

- a) Le dimissioni dall'associazione sono possibili in qualsiasi momento.
- b) Le dimissioni vanno comunicate per iscritto al Comitato.
- c) Il Comitato può escludere dall'associazione un membro in qualsiasi momento.
- d) Un membro può essere escluso per i seguenti motivi:
 - non rispetta la finalità e lo scopo dell'associazione
 - decesso
- e) Un membro espulso può contestare l'espulsione alla successiva Assemblea generale.

Art. 6 – Organi

- a) Gli organi dell'associazione sono:
 - Comitato
 - Assemblea generale

Art. 7 – Assemblea generale

- a) L'Assemblea generale è l'organo supremo, composto da tutti i soci dell'associazione.
- b) L'Assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno il primo trimestre in presenza.
- c) I soci ricevono l'invito all'Assemblea generale con almeno 4 settimane di anticipo tramite una email, specificando il luogo, data e orario.
- d) Il Comitato o un quinto ($\frac{1}{5}$) dei soci possono richiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria, indicando le motivazioni.
- e) L'Assemblea generale straordinaria deve avere luogo entro e non oltre 8 settimane dal ricevimento della richiesta.
- f) L'Assemblea generale ha le seguenti trattande:
 - Approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale
 - Elezione del Comitato
 - Modifica e approvazione dello statuto
 - Approvazione del rendiconto contabile finanziario
 - Discussioni dei ricorsi alle esclusioni
 - Altre discussioni
 - Scioglimento dell'associazione
- g) Ogni socio presente all'Assemblea generale ha il diritto di voto.
- h) Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei soci presenti. In caso di parità di voti, quelli del Comitato sono decisivi.
- i) Per le modifiche allo statuto è necessaria l'approvazione della maggioranza dei due terzi ($\frac{2}{3}$) dei soci presenti all'Assemblea generale.

Art. 8 – Comitato

- a) Il Comitato è composto da sei persone fisiche.
- b) Il Comitato è nominato dall'Assemblea generale.
- c) Non è obbligatorio essere un socio per farsi nominare un membro del Comitato. In tal caso, il nominato diventa un socio dell'associazione il giorno successivo dell'Assemblea generale.
- d) La durata della carica è pari ad un anno civile. È possibile la rielezione.
- e) Gli incarichi sono decisi dal Comitato stesso.
- f) Il Comitato rappresenta l'associazione verso terzi e dirige l'associazione.
- g) Il Comitato è responsabile della contabilità finanziaria dell'associazione.
- h) I membri del Comitato lavorano a titolo onorifico.
- i) È possibile ritirarsi dal Comitato in qualsiasi momento con l'approvazione degli altri membri del Comitato.

Art. 9 – Responsabilità

- a) Solo il patrimonio dell'associazione risponde dei debiti e obbligazioni dell'associazione stessa. La responsabilità personale dei membri è esclusa.

Art. 10 – Revisione finanziaria

- a) Il tesoriere è responsabile delle finanze dell'associazione.
- b) La firma di un membro del Comitato è sufficiente per autorizzare un'azione finanziaria.

Art. 11 – Scioglimento

- a) Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso a maggioranza semplice dall'Assemblea generale se alla riunione partecipa più della metà dei soci.
- b) Se alla riunione partecipano meno della metà dei soci, deve avere luogo la seconda riunione entro un mese. In questa riunione lo scioglimento può essere deciso a maggioranza semplice anche se sono presenti meno della metà dei soci.
- c) In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio dell'associazione sarà trasferito a un'istituzione che abbia uno scopo e finalità simile. Non è possibile una distribuzione ai soci. La decisione su quale istituzione a cui effettuare la distribuzione spetta al Comitato.

Art. 12 – Entrata in vigore

- a) Lo statuto entra in vigore per la prima volta con l'approvazione da parte del Comitato il 17 ottobre 2024.